

## **ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO”**

Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556  
Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE  
Codice fiscale 80006740833- C.M. MEIC88700Q  
email: [meic88700q@istruzione.it](mailto:meic88700q@istruzione.it); [meic88700q@pec.istruzione.it](mailto:meic88700q@pec.istruzione.it)  
[www.icn7enzodragomessina.edu.it](http://www.icn7enzodragomessina.edu.it)

Prot. 4602

Messina, 16/07/2020

Al personale docente e ata  
Alle famiglie degli alunni  
Agli interessati  
Al Sito web

**Oggetto: Protocollo di regolamentazione all'interno dei luoghi di lavoro per il contenimento della diffusione del COVID 19**

Premesso che la prosecuzione delle attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, l'obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Oltre a quanto previsto dalle indicazioni sanitarie nazionali, si applicano, quindi, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate, previa consultazione delle rappresentanze sindacali di categoria, per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

### **1-INFORMAZIONE**

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- Dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

## **2-MODALITA' DI INGRESSO**

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, che saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o rivolgersi agli addetti al primo soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Considerato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, sarà effettuata ai sensi della disciplina privacy vigente. Sarà identificato soltanto l'interessato, che abbia superato la soglia di temperatura, solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali. Sarà fornita, anche oralmente, l'informativa sul trattamento dei dati personali. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, saranno assicurate le modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

- E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) convertito con modificazioni dalla Legge n.13 del 05.03.2020.6
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

## **3-MODALITA' DI ACCESSO A PERSONE ESTERNE**

- Per l'accesso di fornitori esterni e/o visitatori esterni saranno adottate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno saranno individuati servizi igienici dedicati, diversi da quelli utilizzati dal personale dipendente e sarà garantita una adeguata pulizia

giornaliera

- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori, qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (manutentori, fornitori, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole impartite, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente punto 2
- Nel caso di servizio di trasporto organizzato dalla scuola va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.  
Sui mezzi di trasporto è previsto che accanto al guidatore non si segga nessuno, eventuali altre persone possono sedersi dietro in numero congruo da mantenere la distanza di 1 metro.

#### **4-PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI**

- Alla riapertura, sarà prevista una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
- La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Sarà garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia negli altri reparti.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

#### **5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

- E' obbligatorio che le persone presenti sui luoghi di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani:
  - l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
  - è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
  - i detergenti per le mani di cui sopra saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

#### **6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
  - le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
  - data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

- Sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

## **7. GESTIONE SPAZI COMUNI**

- L'accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi, i distributori di bevande e/o snack, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- Saranno riorganizzati gli spazi comuni con delimitazione dei percorsi e sarà garantita la sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Sarà garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle tastiere dei distributori di bevande e snack e delle maniglie delle porte di ingresso ai locali.

## **8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)**

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, questa istituzione scolastica, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali di categoria, predispone:

- Un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- L'utilizzo dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza. Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente saranno trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero e/o separatori in plexiglass o analoghe soluzioni.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Sono auspicabili forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato.

## **9- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali

## **10-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA**

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al D.S. e/o D.S.G.A. e, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'istituzione scolastica procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- L'istituzione scolastica collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

## **11-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**

- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente (ove nominato) collabora con il datore di lavoro e le RLS.
- Il medico competente (ove nominato) segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente (ove nominato) applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie, ed in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente (ove nominato) per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente (ove nominato), previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

## **12-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

- È costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, tale Comitato è composto da:
  1. Dirigente Scolastico
  2. Direttore dei servizi generali e amministrativi
  3. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  4. Medico Competente (ove nominato)
  5. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  6. Rappresentanza sindacale unitaria di Istituto

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppa Scolaro  
Firma digitale